



ORIGINALE

COMUNE DI BOGOGNO
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N. 21 DEL 30/04/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI – SEZIONE DI AGRATE CONTURBIA**

L'anno DUEMILAVENTUNO addì TRENTA del mese di APRILE alle ore 12.30 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano

SACCO PIETRO
AGLIATA STEFANO
FERRARI MARIO ANDREA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE

TOTALI N.

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
3	

Partecipa il Sig. Segretario Comunale Dott.ssa Napolitano Anna Laura.

Riconosciuto legale il numero degli Assessori il Sig. PIETRO SACCO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- Il D.Lgs 117/2017 "Codice del Terzo Settore"
- Il Codice Civile
- gli articoli 1, comma 1-bis, e 11 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Premesso che:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
- detto principio è sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, dal comma 3 lettera a) dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 numero 59 e dal comma 5 dell'articolo 3 del TUEL;
- quest'ultima norma dispone che *"i comuni e le province svolgano le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali"*;
- in base all'art. 6 comma 3 della Legge 8 novembre 2000 n. 328 i Comuni sono chiamati a promuovere, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell'ambito della vita comunitaria;
- il "Codice del Terzo settore" riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo Settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia", e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali" (articolo 2 del D.Lgs. 117/2017);
- il Codice del Terzo settore definisce "volontario" la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, "mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione" (articolo 17 del D.Lgs. 117/2017);
- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

Evidenziato che

- il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella progettazione e gestione dei servizi a rilevanza sociale è diretto a valorizzare il ruolo dei soggetti preposti al perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di interesse sociale in termini di coprogettazione e gestione dei servizi medesimi, consentendo di unire esperienze e risorse – non strettamente economiche, ma anche logistiche e/o organizzative e

professionali - per l'innovazione degli stessi;

- il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo settore" ha disciplinato forme e strumenti per incentivare il coinvolgimento degli Enti del Terzo Settore nella programmazione, progettazione e gestione degli interventi e dei servizi nei settori di attività di utilità sociale;

Atteso inoltre che:

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale *"convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato"*;
- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione sono:
 - L'iscrizione da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro, durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del D.Lgs. 117/2017);
 - Il possesso di requisiti di moralità professionale;
 - Il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come "concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione" capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Dato atto che:

- Il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, con cui stipulare le convenzioni nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione;

Dato atto che:

- Il Comune di Bogogno intende promuovere le attività di "Trasporto Sociale, pronto farmaco e prelievi a domicilio", quali servizi rivolti a persone fragili o non autosufficienti, senza bisogni di assistenza sanitaria specifica ed in condizioni di fragilità sociale, che necessitano di accompagnamento per accedere ai servizi socio-educativi, sanitari, socio-sanitari, riabilitativi, nonché di prelievi a domicilio o servizio di pronto farmaco;
- in forza del principio della sussidiarietà orizzontale, in applicazione dell'articolo 56 del Codice del Terzo settore, il Comune intende avvalersi dell'attività dell'Associazione SOGIT di Cureggio per quanto afferisce all'attività di trasporto sociale verso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o convenzionate con il SSN per visite mediche, cure specialistiche, esami clinici, riabilitazione, nonché prelievi a domicilio e servizio pronto farmaco, poiché in possesso di "adeguata attitudine" con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta in collaborazione con altri Enti sul territorio, alle finalità perseguite, al numero degli

aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità valutata anche con riferimento all’esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del D.Lgs. 117/2017);

Atteso che l’Associazione Sogit sarà l’unica responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento del servizio considerato che, a norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione ha stipulato una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ;

Esaminata la bozza di convenzione in oggetto e ritenutala degna di approvazione ;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’ art. 49 del d.Lgs. 267/2000;

Visti:

- la Legge n. 241/1990, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 50/2016, e successive modificazioni;
- il D.Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni;
- la legge quadro n. 328/2000, e successive modificazioni;
- la legge n. 381/1991, e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare, stante quanto esposto in narrativa, lo schema della convenzione con l’ Associazione di volontariato S.O.G.IT. CROCE DI SAN GIOVANNI – SEZIONE DI AGRATE CONTURBIA avente ad oggetto i servizi sociali di trasporto, pronto farmaco e prelievi a domicilio, come da allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134 comma 4 onde dar corso celermente agli adempimenti connessi.

Parere tecnico del Responsabile del Servizio interessato e proponente

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE



Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE



Attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario

Si attesta la copertura della presente spesa, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 267/2000,
per € _____ riscontrata al Cap.

IL RESPONSABILE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]



IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi con
decorrenza dal _____ al _____ ai sensi dell'art.124 D.Lgs n.
267/2000.

(n. REG.PUB.)

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Addì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno _____

() perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c. 3 D.Lgs n. 267/2000)

Bogogno li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Signature]